

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO



Via G. Marconi, 23/bis, 10085 PONT CANAVESE (TO)
Tel.: 0124.85171-84971 - C.F.: 83502140011 – C.M. TOIC814009
E-mail: toic814009@istruzione.it; PEC: toic814009@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivopontcanavese.edu.it



Circ. n. 68 del 06/02/2022

Alle famiglie
Al personale scolastico
dell'IC Pont C.se

OGGETTO: D.L. n. 5 del 04.02.2022 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Il decreto del Governo n. 5 del 04.02.2022 rende valide le nuove regole di gestione Covid a scuola già da lunedì 7 febbraio, non solo per i futuri casi di contagio in ambito scolastico, ma anche per le quarantene o autosorveglianze degli studenti già in corso.

Da lunedì 7 febbraio, quindi, sarà già possibile per le scuole riammettere gli alunni in presenza o dopo la quarantena di 5 giorni con tampone di uscita, in tutti i casi previsti dalla nuova normativa.

NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL TAMPONE GRATUITO IN FARMACIA PER I CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO – Indicazioni della Regione Piemonte

Da lunedì 7 febbraio per la Primaria, la Secondaria di I e II grado sarà necessaria la ricetta medica, mentre per nidi e scuola dell'infanzia continuerà a essere sufficiente l'autocertificazione: *“Le **nuove disposizioni del Governo** per la gestione dei contagi in **ambito scolastico** prevedono che la **gratuità dei tamponi antigenici** eseguiti in **farmacia** o presso **strutture private autorizzate** per gli studenti delle scuole ***elementari, medie e superiori*** sia subordinata alla **ricetta medica** (sia per i tamponi necessari al testing in autosorveglianza che per quelli di uscita dalla quarantena). In questi casi, quindi, **da lunedì 7 febbraio non sarà più possibile l'uso dell'autocertificazione** che aveva introdotto la Regione, ma **sarà sempre necessaria la ricetta** del medico di famiglia o del pediatra. Per quanto riguarda invece i contatti scolastici nei **nidi** e nelle **scuole dell'infanzia**, per i bambini tra 0 e 6 anni, **continuerà a essere sufficiente l'autocertificazione**, insieme a copia della carta di identità, **senza necessità di ricetta medica. Resta sempre valida per tutti i cittadini anche la possibilità**, sia nel caso degli isolamenti che delle quarantene di ambito scolastico ed extra scolastico, di effettuare il **tampone gratuito presso il proprio medico di famiglia o pediatra**, oppure **tramite la prenotazione dell'Asl recandosi in uno degli hotspot pubblici.**”*

Art.6 (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

Tenuto conto che al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell'auto-sorveglianza previsto dall'art.1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni), per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo si adottano i seguenti provvedimenti:

Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6

Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe: l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe: alla sezione o al gruppo classe si applica la misura della sospensione delle attività didattiche per 5 giorni. A questo proposito, il comma 2 dell'art.6 del Decreto-Legge 5/2022 prevede che agli alunni viene applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione è conseguita all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Scuola primaria

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe: l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
 - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale

l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni.

- Per gli altri alunni

si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuola secondaria di I grado

Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. Anche agli alunni si applica il regime dell'autosorveglianza per la durata di 5 giorni.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
 - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale

l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con

l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

- Per gli altri alunni

si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Precisazioni relative alla sospensione delle attività didattiche (comma 4)

- **Nella scuola dell'infanzia** la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in sezione o gruppo classe) avviene se **l'accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**

- **Nelle scuole primarie e secondarie di I grado** si ricorre alla **didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso (primaria) e del secondo caso (secondaria) si verifica entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.

Attenzione: ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale educativo e scolastico (in sostanza, si ha rilievo solo per bambini e gli alunni).

Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile già utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 che sarà appositamente adeguata.

Il Dirigente Scolastico
Antonijeta Strollo

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 DLgs 39/93*